

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4410-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE LAURICELLA)

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

col Ministro della sanità

col Ministro per la funzione pubblica

e col Ministro per la solidarietà sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione ha concluso l'esame del disegno di legge nella seduta del 7 marzo, dando mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea. Al tempo stesso il rappresentante del Governo, accogliendo una sollecitazione di tutti i senatori intervenuti nel dibattito, si impegnò a verificare l'effettiva necessità di una legge per organizzare e finanziare il semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa, cioè un evento ritenuto da taluni quasi di *routine*, per un'amministrazione come quella degli affari esteri. Successivamente il Ministero degli affari esteri ha comunicato di ritenere indispensabile l'approvazione del

disegno di legge, poichè le spese connesse alla presidenza superano gli esigui stanziamenti di bilancio relativi all'organizzazione di conferenze e congressi, mentre mancherebbero del tutto alcune previsioni di spesa (interpreti, traduttori).

Nel prendere atto di questa dichiarazione, il relatore non può che raccomandare una rapida approvazione del disegno di legge, constatando tuttavia che lo stato di previsione del Ministero è stato predisposto senza tener conto di un evento largamente prevedibile.

LAURICELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

7 marzo 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato all'approvazione dell'emendamento 2.1.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

29 febbraio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che le deroghe alle norme di contabilità devono intendersi giustificate dalle esigenze connesse con il semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 300 milioni per l'anno 2001 per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa previsto dal 4 maggio al 5 novembre 2000.

2. Il Ministro degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti mediante apertura di credito a favore del funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma 2, di importo anche eccedente il limite già previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386, e dal regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione della presidenza italiana sono eseguiti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. I beni in tal modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione della presidenza è presentato, entro sei mesi dalla conclusione del periodo di presidenza italiana, all'Ufficio del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

1. È istituita, per la durata massima di quattordici mesi, una delegazione per

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'organizzazione della presidenza italiana del Consiglio d'Europa alla quale spetta il compito di assolvere agli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa.

2. La delegazione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed è composta da un numero massimo di trenta membri, presieduti da un funzionario delegato scelto tra il personale diplomatico con grado non inferiore a Ministro plenipotenziario; ne fanno parte i rappresentanti designati dalle amministrazioni statali, regionali e locali interessate.

3. Il trattamento economico dei componenti della delegazione di cui al comma 1 resta, comunque, a carico delle amministrazioni di provenienza.

4. Al fine di assicurare la traduzione simultanea degli interventi durante le conferenze, la traduzione degli atti a verbale ed i contatti con le delegazioni straniere, il capo della delegazione è autorizzato a stipulare non più di cinque contratti di diritto privato, di durata non superiore a quattordici mesi, da esaurire entro il termine del 28 febbraio 2001.

5. Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana e con le conseguenti attività organizzative, presso il Ministero degli affari esteri opera un'unità di supporto composta, nel limite di un contingente di venticinque unità, da personale dello stesso Ministero e di altre pubbliche amministrazioni eventualmente in posizione di comando; i componenti dell'unità di supporto possono essere autorizzati dal funzionario delegato di cui al comma 2, che coordina l'unità, a svolgere lavoro straordinario nella misura non superiore al 20 per cento in più

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

(V., in diversa formulazione, il comma 3 del presente articolo)

1. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dei limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il trattamento economico ordinario resta, comunque, a carico delle amministrazioni di appartenenza dei componenti.

(V., in diversa formulazione, il comma 4 del presente articolo)

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.000 milioni nell'anno 2000 ed a lire 300 milioni nell'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il funzionario delegato viene scelto tra il personale diplomatico con grado non inferiore a Ministro plenipotenziario.

3. Al fine di assicurare la traduzione simultanea degli interventi durante le conferenze, la traduzione degli atti a verbale ed i contatti con le delegazioni straniere, il **funzionario delegato** è autorizzato a stipulare non più di cinque contratti di diritto privato, di durata non superiore a quattordici mesi da esaurire entro il termine del 28 febbraio 2001.

Art. 3.

Identico

Art. 4.

Identico